

**TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE****Prima Sezione Civile**

Proc. n. 4458/2021 R.G.

Il G.I.

In persona del dr. Luigi Bobbio

Letti gli atti e sciolta la riserva assunta all'udienza del 19/5/2022

osserva

Sussistono le condizioni normativamente previste per l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, come proposta dagli oppositori. In particolare, è dato ravvisare, ai fini cautelari che ne occupano, la sussistenza del requisito dei gravi motivi, riconducibili, allo stato, ad una prognosi fausta quanto all'esito del presente giudizio di merito.

Invero, sul tema, va premesso che, come è noto, l'esistenza del titolo esecutivo è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio dell'azione esecutiva, restando al giudice, adito dal debitore per la verifica della sussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, la valutazione circa l'esistenza di un diritto che sia incarnato in un titolo cui si possa riconoscere contenuto e valenza di titolo esecutivo. Ciò, peraltro, conduce alla questione circa la sussistenza ed i limiti del potere del giudice, adito in sede di opposizione al precetto, intimato sulla scorta di un titolo esecutivo di natura giudiziale, di procedere alla interpretazione dello stesso al fine di definirne natura e contenuto. Siffatta attività interpretativa, della cui legittimità non è dato dubitare, incontra, tuttavia, limiti assolutamente



chiari e stringenti in dottrina e giurisprudenza, alla cui stregua i limiti dell'attività di interpretazione del titolo esecutivo di natura giudiziale coincidono con la necessità di garantire il valore letterale del titolo stesso, dovendo fondarsi su criteri di tipo obiettivo, ricercando la congruenza tra le varie parti del documento. Per le sentenze, in particolare, il dispositivo va interpretato alla luce della motivazione, con il limite invalicabile dell'interpretazione estensiva per il tramite di elementi esterni (il c.d. giudicato esterno). Ne consegue che il giudice dell'opposizione (come quello dell'esecuzione) può compiere solo un'attività interpretativa volta a stabilire la portata pre-cettiva attraverso la motivazione ed il dispositivo e, secondo alcune recenti pronunce, anche alla stregua degli atti del giudizio (Cass. 10/15852).

Siffatto "stato dell'arte" rileva, in relazione alla fattispecie, dal punto di vista della ricerca e della verifica in ordine alla effettiva intenzione del giudice nel determinare il regime effettivo della condanna alle spese degli odierni opposenti. Orbene, nel rigoroso rispetto dei suddetti criteri, non v'è dubbio circa l'intima coerenza tra il regime del capo di condanna quanto al petitum e il regime del capo di condanna relativo alle spese.

Invero, la condanna in giudizio degli eredi del debitore, che abbiano accettato con beneficio di inventario, limitatamente a quanto ereditato deve inevitabilmente intendersi estesa anche alla eventuale condanna alle spese del relativo giudizio, e ciò quale che sia il tenore letterale della formula adoperata dal giudice nel condannarli alle spese, ossia tanto se la condanna contenga la formula "limitatamente a quanto ereditato" sia che si limiti ad una generica pronuncia di condanna. In primo luogo va rilevato che se fosse stata intenzione



del Collegio condannare gli eredi alla pienezza delle spese certamente lo stesso avrebbe operato un chiaro ed esplicito rimando alla norma ex art. 94 c.p.c., richiamo che, invece, manca già sul piano letterale. Ancora, la conclusione favorevole, nella presente sede cautelare, agli opposenti nasce proprio dal combinato disposto della norma di cui all'art. 94 c.p.c. (semmai proprio di essa, come ritiene l'opposto, possa ritenersi esser stata fatta applicazione) e delle norme in tema di accettazione di eredità con beneficio dell'inventario. Infatti, la normativa di riferimento è proprio quest'ultima nella misura in cui costituisce norma speciale, fortemente limitatrice della responsabilità dell'erede il quale, una volta "investito" di tale qualità ne acquisisce lo status relativo. Tanto è vero che, per derogarvi in sede di condanna alle spese, è necessaria la previsione di cui all'art. 94 c.p.c., che, proprio perché eccezionalmente derogatrice a norma speciale, richiede espressamente che il giudice, nel condannare gli eredi beneficiati alle spese, indichi e motivi espressamente ed ampiamente quali siano i gravi motivi. In difetto di tale motivazione non v'è, dubbio, perché sia mantenuta la coerenza del sistema, che, anche in mancanza della formula "nei limiti..." apposta alla condanna alle spese, l'erede già riconosciuto ed affermato quale responsabile e condannato "nei limiti..." si veda estendere tale limitazione anche quanto al capo di condanna sulle spese che, pur privo delle ripetizione della formula "nei limiti...", sia, in parte motivata, privo della chiara, diffusa, espressa ed analitica indicazione dei gravi motivi che portino ad una pretesa applicazione della norma ex art. 94 c.p.c., che, pertanto, ad oggi, nella fattispecie non è dato ravvisare.

Del resto, l'uso dell'espressione (quanto alla condanna alle spese)



“in solido tra loro” non può certamente valere ad elidere la differenza di regime debitorio già riconosciuto agli odierni opposenti in sentenza, posto che il vincolo della solidarietà è per costoro normativamente ristretto in concreto a quanto effettivamente ereditato. E ciò anche in forza della palese mancata applicazione da parte del Collegio della peculiare previsione di cui all’art. 94 c.p.c. che, come detto, non può fondarsi su un mero richiamo ad una generica solidarietà ma necessita della espressa enunciazione dei gravi motivi. Ergo, il Fallimento *imputet sibi* di aver scelto di escutere questi debitori, odierni opposenti e non altri, non tutelati dall’accettazione beneficiata.

P.Q.M.

Accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia esecutiva del titolo;
rinvia al 20/4/2023 per le conclusioni.

Nocera Inferiore, 26/5/2022

Il G.I.

Dr. Luigi Bobbio